

(N. 336)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1949

Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 300 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle provincie e dei comuni stabilisce al 3° comma, per quanto riguarda le provincie, quanto segue:

« Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dalle provincie se gli interessi e le rate di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria ».

A norma del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, il limite *normale* della sovrimposta terreni è di lire sei (salvo l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'imponibile di 12 volte fissato con

successivi decreti e da ultimo col decreto legislativo 12 marzo 1947, n. 356), mentre quello per i fabbricati è di lire dieci. A queste limitazioni è stato derogato soltanto per l'accensione di mutui autorizzati a pareggio dei bilanci, e ciò con decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 151.

Il riferimento al limite *normale* della sovrimposta giusta il primo comma dell'articolo sovratrascritto era spiegabile quando la quasi totalità delle provincie aveva sovrimposte comprese entro tale limite e quando la sovrimposta fondiaria costituiva il principale, se non l'unico cespite delle Amministrazioni provinciali.

Oggi invece il limite normale è stato da tutte le provincie largamente sorpassato, tanto che le aliquote della sovrimposta terreni, applicate ai bilanci preventivi 1948 delle diverse provincie, variano da un minimo di lire 10 ad un massimo di lire 35 e le aliquote

della sovrimposta fabbricati variano da lire 15 a lire 33,50.

Si aggiunga che le provincie, oltre ad applicare la sovrimposta fondiaria, hanno oggi altri cespiti tributari di notevole entità, quali l'addizionale alla imposta comunale sulle industrie, arti, commerci e professioni, l'imposta sui redditi agrari, l'addizionale E. C. A. e altri, il cui complessivo gettito supera di molto quelli della sovrimposta fondiaria.

Ciò stante, non sembra abbia più alcuna ragione di essere il riferimento al limite *normale* della sovrimposta fondiaria, nè vi sia più alcun motivo di fare distinzione, sotto l'aspetto della facoltà di indebitamento, fra comuni e provincie: ma sembra più logico e naturale far riferimento per entrambi gli enti a quel limite del quarto delle entrate effettive ordinarie già stabilito per i Comuni dal primo comma dell'articolo 300 del testo unico citato.

È evidente del resto che, mentre entrate e spese delle provincie si sono portate a proporzioni che sono almeno 25 volte quelle dell'anteguerra, il limite dei mutui non può rimanere quasi immutato: i due terzi del gettito del limite normale della sovrimposta fondiaria non possono costituire margine sufficiente alle attuali necessità delle provincie stesse.

Ciò equivarrebbe a impedire praticamente alle provincie di ricorrere all'accensione di mutui, costringendole a cancellare dai loro

bilanci qualunque spesa straordinaria e ad eliminare qualsiasi programma di lavori pubblici, che invece si impongono dopo la lunga inattività del periodo trascorso, per consentire alle provincie stesse di provvedere adeguatamente alle esigenze sempre crescenti delle funzioni loro affidate e di concorrere altresì ad una funzione sociale di grande importanza, specie negli attuali momenti di crisi e di disoccupazione.

Si tenga presente che le provincie hanno in sospenso lavori di assestamento di strade e ponti, di edifici per manicomi, brefotrofi, sedi di uffici, ecc.: lavori che, dopo molti anni di deperimento e di abbandono, non possono essere ulteriormente differiti. E non parliamo degli ampliamenti e delle modernizzazioni di servizi e di impianti, imposte dal progresso della nostra civiltà.

In senso analogo è stato approvato un ordine del giorno da parte dell'Assemblea delle provincie d'Italia, riunita a Roma nei giorni 4 e 5 del febbraio scorso, voto già presentato dal Consiglio direttivo dell'Unione delle provincie all'onorevole Ministero delle Finanze.

Ciò premesso, propongo di apportare all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale le modifiche atte ad eliminare gli inconvenienti su accennati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni e dalle provincie se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo ».

Il terzo comma dello stesso articolo 300 del testo unico di cui sopra è abrogato.